

persona / casa

confido

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione
per il cane ed il gatto**

edizione dicembre 2010



ridefiniamo / la protezione

confido

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per il cane ed il gatto

edizione dicembre 2010

Area Clienti



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone

polizze attive

coperture
assicurative

scadenze

condizioni
contrattuali



ridefiniamo / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (art. 59 delle C.G.A.).

Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (art. 59 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Confido, è un prodotto multigaranzia per la protezione del proprio cane o del proprio gatto, articolata come segue:

- **Garanzia di responsabilità civile** per i danni causati dagli animali di cui sopra a terzi ed ai figli dell'Assicurato di età minore di 14 anni, anche quando siano stati dati temporaneamente in affidamento ad una persona estranea al nucleo familiare ed estesa anche alla partecipazione a fiere o mostre.
(art.2,3,4,5,6 delle C.G.A.);
- **Garanzie infortuni e malattie** mediante la quale vengono rimborsate le spese veterinarie conseguenti a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico ivi comprese le eventuali spese funerarie, prevedendo inoltre la possibilità di usufruire del servizio di check up di prevenzione per l'animale assicurato.
(art.15,16,17,18, 26, 27 delle C.G.A.).
E' possibile inoltre estendere la garanzia anche per **Morte** dell'animale **a seguito di Infortunio**
(art. 20 delle C.G.A.)
- **Servizi di assistenza** finalizzati
 - a fornire **un servizio di second opinion veterinaria**
 - a supportare il proprietario dell'animale assicurato nella ricerca di centri di pronto soccorso veterinario in Italia e nei principali Paesi Europei,
 - alla necessità di contattare urgentemente le autorità preposte in caso di furto o smarrimento dell'animale assicurato,
 - a fornire consulenza legale finalizzata ad ottenere informazioni in merito all'anagrafe per gli animali, diritti ed obblighi condominiali in relazione alla proprietà dell'animale assicurato in qualità di condomino e sulla documentazione relativa alla compravendita dell'animale.
(art. 32,33,34,35,36 delle C.G.A.)
- **Tutela Legale** per la difesa degli interessi dell'Assicurato, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale assicurato.
(art. 45, 46 delle C.G.A.)

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A.,

Più precisamente per :

- la garanzia **di Responsabilità Civile** agli art. 1,7,8,9 delle C.G.A. gli art. 3 e 4 delle C.G.A. nella parte retinata
- la garanzia **Infortuni e Malattie** agli art. 12,13,14,19,21 delle C.G.A. e l'art. 27 delle C.G.A. nella parte retinata
- i servizi di **Assistenza** gli art. 30,31,34,37,38 delle C.G.A. e l'art. 29 delle C.G.A. nella parte retinata
- la garanzia **Tutela Legale** agli art. 43,44, 47 delle CGA.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'art. 57 delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., nella parte retinata, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di **Responsabilità Civile** agli art.2,3,4,5,6 delle C.G.A.;
- la garanzia **Infortuni e Malattie** agli art. 15,16,17,18,20,26 delle C.G.A.;

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 55 delle C.G.A..

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 19 delle C.G.A.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento nonché la cessazione del contratto di assicurazione. (art.53 delle C.G.A.)

In caso di riduzione del rischio oggetto dell'assicurazione, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente / Assicurato, rinunciando al diritto di recesso. (Art..54 delle C.G.A.)

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E' consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 100 euro.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare una riduzione applicata sul premio di tariffa a titolo di sconto, nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dal art. 1916 del C.C..

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Durante uno scontro fra cani in cui il cane assicurato prende parte, una terza persona nel tentativo di sedare la lite, interviene riportando una ferita. Axa risarcisce il danneggiato, salvo fare poi azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'altro animale per la quota di responsabilità a lui imputabile (Responsabilità solidale).

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 60 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

È riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l'invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 59 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 10, 11,22,41,48,49,50 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 23,24,25,28,51,52 delle C.G.A..

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma -Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza AXA Assistance (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax: (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito [www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo](http://www.ivass.it/PER_IL_CONSUMATORE/come_presentare_un_reclamo).

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.

14. Arbitrato


Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall' art. 25 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Assicurato:	la persona il cui interesse è protetto dalla polizza.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Animali Assicurati:	cani (esclusi quelli pericolosi, quelli utilizzati per la caccia) ed i gatti di proprietà dell'assicurato, identificati nella polizza e muniti di tessera di identificazione o di altra certificazione, che vivono continuativamente con l'assicurato ed il suo nucleo familiare.
Centrale Operativa:	l'organizzazione di AXA Assistance, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.
Contraente:	soggetto che stipula la polizza.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Cose:	gli oggetti materiali.
Difetto Fisico:	la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni all'animale obiettivamente constatabili.
Invalidità	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere in tutto o in Permanente parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Malattia:	alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.
Malformazione:	alterazione organica congenita.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
Parti:	AXA ed il Contraente.
Polizza:	il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Protesi:	dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo prima dei predetti limiti.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la tutela legale il verificarsi della controversia per cui è prevista la copertura.
Sinistro Unico:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Tutela Legale:	assicurazione di tutela legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Glossario

- Tutore:** apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
- Uso professionale:** si considera “uso professionale”, l'animale che viene utilizzato come bene strumentale per un'attività lavorativa o quando l'animale stesso costituisce elemento essenziale dell'attività professionale.

Confido

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

contratto di assicurazione per il cane ed il gatto
edizione 2010

▪ Premessa	pag.	2
▪ La responsabilità civile per cane e gatto		
▪ Che cosa è assicurato	pag.	2
▪ Che cosa non è assicurato	pag.	3
▪ Cosa fare in caso di sinistro	pag.	4
La copertura di Infortuni e Malattie		
▪ Premessa	pag.	5
▪ Che cosa è assicurato	pag.	5
▪ Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia	pag.	5
▪ Morte da infortunio	pag.	6
▪ Che cosa non è assicurato	pag.	7
▪ Cosa fare in caso di sinistro	pag.	8
▪ Check up veterinario	pag.	9
I servizi di Assistenza		
▪ Assistenza per cane e gatto		
▪ Premessa	pag.	10
▪ Che cosa è assicurato	pag.	10
▪ Che cosa non è assicurato	pag.	12
▪ Cosa fare in caso di sinistro	pag.	13
La copertura di Tutela legale		
▪ La tutela legale per il proprietario del cane e del gatto		
▪ Premessa	pag.	15
▪ Che cosa è assicurato	pag.	15
▪ Che cosa non è assicurato	pag.	16
▪ Cosa fare in caso di sinistro	pag.	17
Norme comuni	pag.	19
Articoli di legge	pag.	21
Informativa sulla “privacy” - Mod. 9045	pag.	24

La copertura di Responsabilità civile

Art. 1 | Premessa

Il massimale indicato in polizza rappresenta l'importo massimo che AXA potrà pagare nel corso dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia.

Qualora gli animali assicurati siano più di uno, il massimale resta, ad ogni effetto, unico.

Dove si è assicurati

La copertura opera per il mondo intero.

La responsabilità civile per cane e gatto

Che cosa è assicurato

Art. 2 | Oggetto dell'assicurazione

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, ed il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'animale assicurato che abbiano come conseguenza:

- lesioni personali o morte;
- lesioni o morte di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

Per i danni arrecati a cose di terzi o ad animali si applica una franchigia per ogni sinistro di 100,00 euro.

Art. 3 | Affidamento temporaneo gratuito

AXA interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale al custode.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000,00 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500,00 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Art. 4 | Figli Protetti

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale ai **figli dell'Assicurato minori di 14 anni**, così derogando a quanto riportato nell'articolo "Persone non considerate terze".

Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000,00 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500,00 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Art. 5 | Partecipazione a Fiere e Mostre

AXA interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

La copertura è prestata con una franchigia di 300,00 euro per i danni ad altri animali e col limite di indennizzo di 2.500,00 euro.

Art. 6 | Interruzione o sospensione di attività di terzi

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

Per ogni sinistro, verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo di 800,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.

La copertura di Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato

Art. 7 | Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di anni 14.

Art. 8 | Animali non assicurabili

Non sono assicurabili i seguenti animali:

- cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano;
- animali diversi da cani e gatti.

Art. 9 | Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;
 - b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
 - c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
 - d) ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
 - e) derivanti dall'esercizio della caccia;
 - f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
 - g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
 - h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
 - i) da incendio, esplosione o scoppio;
 - j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.
- AXA, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

La copertura di Responsabilità Civile

Cosa fare in caso di sinistro

Art.10 | Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C..

Art.11 | Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

La copertura di Infortuni e Malattie

Art.12 | Premessa

L'animale assicurato deve essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

La somma assicurata in polizza rappresenta il massimo rimborso per anno per animale.

Cura dell'animale

L'animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.

L'Assicurato, in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario affinché vengano prestate le cure ed i trattamenti del caso.

Che cosa è assicurato

Art.13 | Da quando si è assicurati

Le coperture che seguono decorrono dalle ore 24:

- del 7° giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie;
- del 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per gli interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.

I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest'ultima;
- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

Art.14 | Dove si è assicurati

La copertura vale nei paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia

Art.15 | Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia che causano intervento chirurgico

Quando la malattia o l'infortunio necessitano di intervento chirurgico AXA rimborsa le spese per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

In questo caso il rimborso avverrà nel limite di 1.000,00 euro per evento e con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 5 giorni.

Relativamente alle neoplasie il rimborso avverrà nel limite di 300,00 euro per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro.

La copertura di Infortuni e Malattie

Art.16 | Rimborso spese veterinarie da infortunio senza intervento chirurgico

Quando l'infortunio non causa l'intervento chirurgico AXA rimborsa le spese per:

1. visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi all'infortunio;
2. cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
3. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 10 giorni successivi alla sua rimozione.

In questo caso il rimborso avverrà nel limite di 300,00 euro per evento e con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce ricovero, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 3 giorni.

Art.17 | Rimborso spese veterinarie da malattia senza intervento chirurgico

Quando l'animale assicurato è affetto da:

- patologie ortopediche non derivanti da infortunio;
- glomerulonefrite – insufficienza renale acuta/cronica;
- patologie cardiache: valvolari e cardiomiopatie;

AXA rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite, esami, analisi, accertamenti e ricovero, anche in day hospital.

Inoltre se l'animale:

- vaccinato dal veterinario contro cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi se cane, rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva se gatto,
- sottoposto a profilassi anti-filariosi per via parenterale con farmaco iniettabile certificata dal veterinario,

contragga ugualmente queste malattie AXA rimborsa le conseguenti spese veterinarie.

In questi casi il rimborso avverrà nel limite di 300,00 euro per evento e con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce ricovero, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 3 giorni.

Art.18 | Spese funerarie

Quando l'animale assicurato decede a causa di una malattia o di un infortunio, per cui sia operante la polizza, AXA rimborsa sino a 50,00 euro le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.

Morte da Infortunio

(garanzia accessoria)

Art.19 | Premessa

L'animale assicurato è munito di certificato di "pedigree" (iscrizione ai libri genealogici di E.N.C.I. o A.N.F.I.).

Art.20 | Morte da Infortunio

Se l'animale assicurato muore a causa di un infortunio avvenuto durante la validità del contratto, AXA partecipa al 50 % della spesa di acquisto di un altro cane o gatto, sino a concorrenza di 500,00 euro per animale, purché questo avvenga entro 6 mesi dalla morte.

In caso di acquisto di un animale senza pedigree o di mancato riacquisto entro 6 mesi AXA rimborserà a titolo di indennizzo 100,00 euro per animale assicurato deceduto.

La copertura vale anche nel caso in cui la morte dell'animale sia procurata mediante soppressione da parte di un veterinario che certifichi l'azione come indispensabile per risparmiare incurabili sofferenze all'animale stesso a seguito di un infortunio.

La copertura di Infortuni e Malattie

Che cosa non è assicurato

Art.21 | Esclusioni

AXA non rimborsa le spese derivanti da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
- h) controlli di routine e/o facoltativi;
- i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
- j) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi, salvo quanto diversamente indicato all'art. 17;
- k) ernie;
- l) malattie mentali e problemi comportamentali;
- m) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- n) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- o) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- p) soppressione e cremazione per pericolosità;
- q) leishmania;
- r) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
- s) le spese di igiene dentaria;
- t) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali.

Cani non assicurabili

Cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano.

La copertura di Infortuni e Malattie

Cosa fare in caso di sinistro

Art.22 | Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro:

- a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro **5 giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..

In caso di **infortunio** o **malattia** deve:

- b) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- c) documentare con ulteriori certificati medici o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
- d) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
- e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

In caso di **morte**:

- f) disporre l'immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario;
- g) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia in originale del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità di decesso.

L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) o g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art.23 | Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

Art.24 | Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

AXA restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art.25 | Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato Irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

La copertura di Infortuni e Malattie

Check up veterinario

Art.26 | La prestazione

L'animale identificato in polizza che abbia compiuto 2 anni può eseguire un Check up di prevenzione che comprende:

- visita veterinaria generale;
- esami biochimici ed emocromocitometrici del sangue e biochimici e microscopici delle urine.

Il Check up potrà essere ripetuto al compimento del settimo anno di età dell'animale purché siano trascorsi almeno 3 anni dal primo Check up, e l'animale sia stato assicurato con AXA in questo lasso di tempo.

AXA rimborserà le spese relative ad ogni Check up fino ad un massimo di 30,00 euro. Eventuali ulteriori spese restano a carico dell'Assicurato.

Art.27 | Come prenotare il Check up veterinario

AXA si avvale per la gestione dei Check up di:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 111 -00173 Roma,
Numero Verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia)
Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero)
Fax (+39) 06.47.43.262

di seguito denominata AXA Assistance.

Per poter effettuare il Check up, l'Assicurato deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa di AXA Assistance, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi, la quale provvederà, a scelta dell'Assicurato:

- alla prenotazione presso una delle strutture veterinarie convenzionate in base alle disponibilità del momento ed alla vicinanza al domicilio dell'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, inviandone conferma secondo la modalità convenuta (telefono, e-mail, fax, lettera, SMS);
- all'autorizzazione della spesa per il Check up presso il proprio veterinario di fiducia, accertati i requisiti previsti per l'operatività della prestazione.

Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite veterinarie effettuate e pagate dall'Assicurato senza preventiva prenotazione o autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Axa e la Centrale Operativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up.

Art.28 | Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese di Check up sostenute, al netto di quanto eventualmente anticipato da AXA Assistance, verrà effettuato presentando richiesta ad AXA Assistance e allegando gli originali delle fatture.

I servizi di Assistenza

Assistenza per cane e gatto

Art.29 | Premessa

La gestione dei servizi di Assistenza e Second Opinion previsti dal contratto sono stati affidati da AXA alla **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.** - Bernardino Alimena, 111 -00173 ROMA - Tel. Numero Verde **800.27.13.43** (solo per l'Italia) Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero) - Fax (+39) 06.47.43.262, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Qualora per la prestazione del servizio sia previsto un costo a carico del Contraente o Assicurato, come di seguito specificato in ogni articolo, AXA Assistance si impegna a comunicarlo telefonicamente al soggetto richiedente, laddove sia quantificabile preventivamente.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante, perciò sono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o di perdita di efficacia del contratto stesso.

AXA, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata all'Assicurato la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non è espressamente regolato negli articoli che seguono, valgono, in quanto applicabili, le norme comuni e le definizioni riportate nel dizionario.

Art.30 | Validità delle prestazioni

Entro il limite ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni si intendono valide per il proprietario dell'animale indicato in polizza e munito di apposita tessera identificativa o di altra certificazione.

Art.31 | Operatività della polizza

Le prestazioni di assistenza sono dovute:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno, salvo se diversamente specificato;
- entro il limite di 1 sinistro per animale assicurato e per anno, salvo se diversamente specificato;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Per i servizi di consulenza o informazioni, per le quali non sia possibile dare una risposta immediata, AXA Assistance richiamerà l'Assicurato entro le successive 8 ore lavorative.

Che cosa è assicurato

Art.32 | Dove si è assicurati

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

Servizi di urgenza

Art.33 | Ricerca di centri di pronto soccorso veterinario in Italia, Germania, Francia ed Inghilterra

Qualora l'Assicurato non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia o si trovi all'estero, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire telefonicamente indirizzo e telefono dei centri di pronto soccorso veterinario. Per l'Italia la presente prestazione può essere richiesta senza limitazioni di volte.

Art.34 | Smarrimento e furto: trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di furto o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini e sia impossibilitato a farlo personalmente, la Centrale Operativa, nei limiti del possibile, effettuerà fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi, ne fornirà notizia all'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.

I servizi di Assistenza

Consulenza legale telefonica

Art.35 | La prestazione

(Prestazione operante da lunedì a giovedì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, esclusi i festivi)

Qualora l'Assicurato necessiti di conoscere:

- informazioni sull'anagrafe per gli animali;
- diritti e obblighi condominiali in qualità di proprietario dell'animale;
- documentazione relativa alla compravendita dell'animale;

potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà a fornire telefonicamente le predette informazioni.

Second Opinion

(Il servizio ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante)

Art.36 | La prestazione

Qualora l'animale sia affetto da:

- patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente,
- patologie acquisite di tipo tumorale,
- patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico,
- patologie cardiache,

o necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, AXA Assistance fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere un "parere veterinario complementare" da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal veterinario curante e la necessità di ottenere un parere da parte di specialisti della materia.

Il parere veterinario complementare, inviato all'Assicurato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- il parere dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

I servizi di Assistenza

Che cosa non è assicurato

Art.37 | Esclusioni - Delimitazioni

1. La copertura non è operante:
 - a) per le malattie pregresse o recidivanti;
 - b) in caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato, del nucleo familiare, dei domestici o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale;
 - c) in caso di violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
 - d) durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline;
 - e) per i sinistri conseguenti a combattimento di animali;
 - f) in caso di utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo;
 - g) in caso di soppressione dell'animale quando lo stesso sia stato ritenuto "pericoloso" anche se tale soppressione sia avvenuta per ordine o consiglio dell'Autorità Governativa, di una Società Umanitaria, dell'Assicurato o per iniziativa di chiunque sia responsabile della cura, custodia o controllo dell'animale.
2. AXA Assistance non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.
3. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, tanto meno per eventuali danni da questo provocati.
4. Per informazioni, lamentele, contestazioni, l'Assicurato deve rivolgersi ad AXA Assistance.
5. Ogni diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dalla presente polizza deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.38 | Limitazioni

L'assicurazione è operante se:

1. al momento della stipula della polizza l'animale è in buona salute e privo di qualsiasi lesione o invalidità fisica e non è affetto da difetti fisici o malformazioni;
2. l'animale è correntemente vaccinato contro:
 - per i cani: cimurro, epatite infettiva, leptospirosi, parvovirosi;
 - per i gatti: panleucopenia, rinotracheite, calicivirosi e leucemia infettiva;
3. esiste un regolare libretto sanitario intestato all'animale e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'animale stesso (ad es. tatuaggio);
4. l'Assicurato è l'unico proprietario dell'animale indicato in polizza.

Art.39 | Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Art.40 | Responsabilità

AXA e AXA Assistance non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi non riconducibili alle garanzie prestate o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

I servizi di Assistenza

Cosa fare in caso di sinistro

Art.41 | Come richiedere i servizi ed attivare le prestazioni

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente o tramite fax nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 111 -00173 Roma,
Numero Verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia)
Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero)
Fax (+39) 06.47.43.262

di seguito denominata AXA Assistance.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza,
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax),
- prestazione richiesta,
- nome, età, sesso e razza dell'animale,
- numero tessera identificativa dell'animale o di altra certificazione,

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro, entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Come richiedere il servizio

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second Opinion deve:

1. contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà il "questionario dati anamnestici";
2. spedire ad AXA Assistance (Centrale Operativa Medica - Via Alimena, 111 -00173 Roma):
 - copia di un documento di identità valido,
 - la documentazione medico veterinaria completa,
 - il "questionario dati anamnestici" compilato dal veterinario curante,
 - l'autorizzazione a contattare il veterinario curante.

AXA Assistance, per mezzo della propria Centrale Operativa:

- è a disposizione per aiutare l'interessato nella raccolta della documentazione medico veterinaria completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e nella compilazione del "questionario dati anamnestici";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'interessato ed al veterinario curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dalla Centrale Operativa;
- comunica all'interessato il nome dello specialista e/o del centro a cui è stata inviata la documentazione;

I servizi di Assistenza

- invia il parere veterinario complementare all'interessato, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall'interessato.

La prestazione potrà essere erogata solo al ricevimento, da parte di AXA Assistance, della documentazione completa.

La copertura di Tutela Legale

Tutela legale per il proprietario del cane e del gatto

Art.42 | Premessa

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.P.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
con sede in Via Bernardino Alimena, 111 -00173 Roma
Tel. (+39) 06.42.115.629 - Fax (+39) 06.48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato negli articoli che seguono, valgono, in quanto applicabili, le norme comuni e le definizioni riportate nel dizionario.

AXA, lasciando invariati il contenuto ed i limiti di tali prestazioni e senza che, con ciò, risulti diminuita la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Che cosa è assicurato

Art.43 | Da quando si è assicurati

La copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorso 1 mese dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.

Art.44 | Dove si è assicurati

La copertura è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art.45 | Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per sinistro, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La copertura comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- l'eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordati con AXA Assistance;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 49 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La copertura di Tutela Legale

Art.46 | Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario dell'animale indicato in polizza esclusivamente per i seguenti casi:

- a) controversie relative a **danni subiti dall'animale di proprietà** dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per **danni cagionati ad altri soggetti** in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA Assistance è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
- c) **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti il nucleo familiare, nonché, in quanto l'Assicurato ne sia responsabile, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

Che cosa non è assicurato

Art.47 | Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
- c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
- d) le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- f) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
- g) le spese per controversie di natura contrattuale.

La copertura di Tutela Legale

Cosa fare in caso di sinistro

Art.48 | Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.49 | Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assistance.

Art.50 | Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.51 | Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 49 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con AXA Assistance. AXA Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed

La copertura di Tutela Legale

AXA Assistance, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.52 | Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate a favore dell'Assicurato in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme comuni

Art.53 | Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art.54 | Vendita, cessione o morte dell'animale assicurato

Il Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia cui è assegnato il contratto o ad AXA, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione dell'animale assicurato.

Qualora il contratto sia operante per il solo animale ceduto, venduto o deceduto, e lo stesso non sia sostituito, l'assicurazione cesserà immediatamente ed AXA provvederà a rimborsare, su richiesta del Contraente, il rateo di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Nel caso in cui sia solo uno o alcuni degli animali assicurati ad essere ceduti, venduti o deceduti la copertura sarà operativa per i restanti animali assicurati ed AXA ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art.55 | Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione e la determinazione del rischio, tali che, ove conosciute, AXA non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art.56 | Altre assicurazioni

Se sui medesimi animali assicurati e per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C..

Art.57 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C..

Art.58 | Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.59 | Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data dal Contraente o da AXA, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Norme comuni

Art.60 | Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o AXA, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.61 | Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.62 | Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art.63 | Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.64 | A chi spettano gli adempimenti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 C.C..

Art.65 | Indicizzazione del contratto

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione dell'indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Articoli di legge

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

- 1897 C.C.** **Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C.** **Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1899 C.C.** **Durata dell'Assicurazione**
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
- 1901 C.C.** **Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1910 C.C.** **Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C.** **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

Articoli di legge

- 1916 C.C.** **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C.** **Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C.** **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
- 2952 C.C.** **Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
- D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni**
Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)
- D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato/erede / beneficiario / terzo interessato a pratiche di risarcimento, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

sudette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.


Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - Milano (MI)**
e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



www.axa.it

Mod. 2092 – ed. dicembre 2010 – RISTAMPA 10/2015

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 14 ottobre 2015.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione

